*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)* **Anno 133° — Numero 67**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 20 marzo 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

**Scioglimento del consiglio comunale di Guardia dei Lombardi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Guardia dei Lombardi a causa delle dimissioni presentate da dieci consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Avellino n. 279/13-4/Gab. del 5 febbraio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Guardia dei Lombardi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Luigi Colucci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Guardia dei Lombardi (Avellino) — al quale la legge assegna venti membri eletti con il sistema maggioritario — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri in data 3 febbraio 1992.

Il prefetto di Avellino, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto consesso, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Guardia dei Lombardi (Avellino) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Luigi Colucci.

Roma, 3 marzo 1992

*Il Ministro dell'interno:* SCOTTI

92A1305

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 1992.

**Scioglimento del consiglio comunale di Rotondella.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Rotondella (Matera) a causa del decesso di un consigliere e delle successive dimissioni presentate da nove consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi:

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Matera n. 575/13.1/Gab. del 31 gennaio 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Rotondella (Matera) è sciolto.

Art. 2.

Il rag. Gerardo Bisogno è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1992

COSSIGA

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

---

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Nel consiglio comunale di Rotondella (Matera) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa del decesso di un consigliere e delle successive dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da nove consiglieri.

Il prefetto di Matera, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal comma 1, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Rotondella (Matera) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del rag. Gerardo Bisogno.

Roma, 3 marzo 1992

*Il Ministro dell'interno:* SCOTTI

92A1306

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 5 marzo 1992.

**Rideterminazione dei limiti di tempo entro i quali può essere riconosciuto il trattamento economico di missione al personale che si reca a votare.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 118 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, che riconosce al personale civile e militare delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che debba recarsi a votare in un comune diverso da quello di servizio, il diritto al rimborso delle spese di trasporto e all'indennità di missione in base alla normativa generale vigente in materia;

Visto il proprio decreto 12 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 24 aprile 1958, registro 11, foglio 175, con il quale sono stati stabiliti, in applicazione del citato art. 118, i limiti di tempo entro i quali i dipendenti statali possono fruire del trattamento economico di missione;

Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni;

Visto l'art. 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, che estende le disposizioni di cui al succitato testo unico, in quanto applicabili, alle elezioni dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

Visto l'art. 13 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223;

Considerato che i limiti di tempo stabiliti con il decreto ministeriale 12 aprile 1958 sono da ritenere superati, in quanto non più in armonia con lo sviluppo dei mezzi di trasporto e delle vie di comunicazioni, intervenuto dal 1958 ad oggi;

Decreta:

Art. 1.

I limiti di tempo, comprensivi del viaggio di andata e ritorno, entro i quali può essere corrisposto, ai sensi dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, il trattamento di missione al personale delle amministrazioni statali, ivi comprese le aziende autonome, che debba recarsi fuori dalla ordinaria sede di servizio per esercitare il diritto al voto, sono così fissati:

*a)* un giorno per le distanze da 350 a 700 chilometri;

*b)* due giorni per le distanze oltre 700 chilometri o per gli spostamenti dalle isole, esclusa la Sicilia, in altre località del territorio nazionale, compresa la Sicilia, e viceversa.

Art. 2.

Il trattamento di cui al precedente articolo può essere riconosciuto al solo personale che dimostri di aver ottemperato al trasferimento di residenza nella località sede di servizio nei termini previsti dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 5 marzo 1992

*Il Ministro:* CARLI

*Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992*
*Registro n. 11 Tesoro, foglio n. 150*

92A1310

DECRETO 18 marzo 1992.

**Determinazione del tasso d'interesse annuale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1985 (decennali), 1° aprile 1986 (decennali), 1° aprile 1987 (decennali) e 21 aprile 1987 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1992 e scadenza nel mese di aprile 1993.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 312504/66-AU-81 del 16 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 26 marzo 1985, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1985, sottoscritti per l'importo di L. 8.847.231.000.000;

n. 622207/66-AU-107 del 25 marzo 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 4 aprile 1986, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1986, sottoscritti per l'importo di lire 5.000 miliardi;

n. 426221/66-AU-132 del 25 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 94 del 23 aprile 1987, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 1° aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 11.500 miliardi;

n. 426370/66-AU-133 del 3 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1987, recante un'emissione di CTS settennali con godimento 21 aprile 1987, sottoscritti per l'importo di lire 1.710.922.000.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse annuale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse annuale dei suddetti certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1992 e scadenza nel mese di aprile 1993;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso di interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 312504 del 16 marzo 1985, n. 622207 del 25 marzo 1986, n. 426221 del 25 marzo 1987 e n. 426370 del 3 aprile 1987, meglio specificati nelle premesse, il tasso di interesse annuale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di aprile 1993, è determinato nella misura:

dell'11,00% per i CCT decennali 1° aprile 1985 - codice ABI 12826, emessi per L. 8.847.231.000.000, cedola n. 8;

dell'11,25% per i CCT decennali 1° aprile 1986 - codice ABI 12856, emessi per lire 5.000 miliardi, cedola n. 7;

del 12,10% per i CCT decennali 1° aprile 1987 - codice ABI 12882, emessi per lire 11.500 miliardi, cedola n. 6;

del 5,70% per i CTS settennali 21 aprile 1987 - codice ABI 12884, emessi per L. 1.710.922.000.000, cedola n. 6.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 3.024.684.937.070, così ripartite:

L. 973.195.410.000 per i CCT decennali 1° aprile 1985;

L. 562.500.000.000 per i CCT decennali 1° aprile 1986;

L. 1.391.471.250.000 per i CCT decennali 1° aprile 1987;

L. 97.518.277.070 per i CTS settennali 21 aprile 1987,

e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1993.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

*Il Ministro:* CARLI

92A1323

DECRETO 18 marzo 1992.

**Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° aprile 1988 (quinquennali), 1° ottobre 1988 (quinquennali), 1° aprile 1989 (quinquennali), 1° ottobre 1990 (quinquennali), 1° aprile 1991 (settennali) e 1° ottobre 1991 (settennali) relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1992 e scadenza nel mese di ottobre 1992.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali, tutti debitamente registrati alla Corte dei conti:

n. 251419/66-AU-156 del 26 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1988, sottoscritti per l'importo di lire 1.100 miliardi;

n. 253966/66-AU-169 del 23 settembre 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 240 del 12 ottobre 1988, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1988, sottoscritti per l'importo di lire 2.700 miliardi;

n. 570439/66-AU-183 del 30 marzo 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 28 aprile 1989, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° aprile 1989, sottoscritti per l'importo di lire 1.500 miliardi;

n. 193172/66-AU-224 del 20 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 242 del 16 ottobre 1990, recante un'emissione di CCT quinquennali con godimento 1° ottobre 1990, sottoscritti per l'importo di lire 9.000 miliardi;

n. 348419/66-AU-235 del 20 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 24 aprile 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° aprile 1991, sottoscritti per l'importo di lire 7.500 miliardi;

n. 349251/66-AU-247 del 19 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 1991, recante un'emissione di CCT settennali con godimento 1° ottobre 1991, sottoscritti per l'importo di lire 11.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento nel mese di aprile 1992 e scadenza nel mese di ottobre 1992;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole, con godimento nel mese di aprile 1992, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali n. 251419 del 26 marzo 1988, n. 253966 del 23 settembre 1988, n. 570439 del 30 marzo 1989, n. 193172 del 20 settembre 1990, n. 348419 del 20 marzo 1991 e n. 349251 del 19 settembre 1991, meglio cennati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro di seguito indicati, relativamente alle cedole di scadenza nel mese di ottobre 1992, è determinato nella misura:

del 6,20% per i CCT quinquennali 1° aprile 1988 - codice ABI 13015, emessi per lire 1.100 miliardi, cedola n. 9;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988 - codice ABI 13025, emessi per lire 2.700 miliardi, cedola n. 8;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° aprile 1989 - codice ABI 13036, emessi per lire 1.500 miliardi, cedola n. 7;

del 6,40% per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990 - codice ABI 13089, emessi per lire 9.000 miliardi, cedola n. 4;

del 6,40% per i CCT settennali 1° aprile 1991 - codice ABI 13097, emessi per lire 7.500 miliardi, cedola n. 3;

del 6,40% per i CCT settennali 1° ottobre 1991 - codice ABI 13207, emessi per lire 11.000 miliardi, cedola n. 2.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di L. 2.097.000.000.000, così ripartite:

L. 68.200.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1988;

L. 172.800.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1988;

L. 96.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° aprile 1989;

L. 576.000.000.000 per i CCT quinquennali 1° ottobre 1990;

L. 480.000.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1991;

L. 704.000.000.000 per i CCT settennali 1° ottobre 1991,

e farà carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 1992

*Il Ministro:* CARLI

92A1322

## MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 ottobre 1991.

**Concessione di contributi di cui all'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito dalla legge n. 441 del 29 ottobre 1987, recante: «Disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti».**

### IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 14, commi 3 e 6, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti;

Considerato che con proprio decreto 5 luglio 1988, n. 283 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 172 del 23 luglio 1988), sono state definite le procedure, i tempi e le modalità per la concessione di contributi ai sensi della citata normativa;

Considerato che, sulla base dell'art. 4 del già citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283, l'istruttoria tecnica dei programmi di investimento è stata affidata alla commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale di cui all'art. 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Considerato che spetta al Ministro dell'ambiente la determinazione della lista degli interventi ammessi al contributo, con indicazione dei relativi finanziamenti concessi, nonché l'indicazione sia delle procedure per il trasferimento dei fondi sia delle fasi dell'attività per il controllo e la verifica periodica dello stato d'avanzamento degli interventi medesimi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 15 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 28 luglio 1989, con il quale sono stati ammessi a finanziamento quarantacinque progetti per un importo complessivo di lire 39.833 milioni a valere quanto a lire 20.000 milioni sullo stanziamento dell'anno 1987 e quanto a lire 19.833 milioni su quello dell'anno 1988;

Vista la legge 26 aprile 1989, n. 155, con la quale è stato convertito il decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409;

Visti i risultati delle istruttorie e delle valutazioni effettuate dalla citata commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale, in relazione alle iniziative proposte per il

finanziamento a valere sullo stanziamento allo scopo disposto per l'anno 1990 e sulla somma residua dello stanziamento dell'anno 1988;

Decreta:

Art. 1.

Sono ammessi al contributo provvisorio in conto capitale nella misura del 30% della spesa i programmi di investimento indicati nell'allegato 1 del presente decreto.

Art. 2.

I contributi in conto capitale sono erogati subordinatamente all'invio al Ministero dell'ambiente - Servizio A.R.S. - Via della Ferratella in Laterano, 33 - 00184 Roma, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della dichiarazione del legale rappresentante del soggetto ammesso a contributo, autenticata nei modi di legge, attestante l'avvenuta acquisizione delle necessarie approvazioni e autorizzazioni all'esecuzione dell'opera previste dalla normativa vigente, nonché l'avvenuto inizio delle attività.

Art. 3.

La concessione del contributo provvisoria è subordinata all'accettazione delle condizioni generali di cui all'allegato 2 al presente decreto.

Art. 4.

Il venti per cento del contributo viene erogato all'avvenuta certificazione dell'inizio delle attività. La restante quota dei contributi, e sino al limite massimo del novanta per cento, è erogata in acconto, e per quote non inferiori al trentacinque per cento, in relazione alla spesa certificata anche per stati di avanzamento.

Ai fini dell'erogazione dei contributi i certificati di avanzamento lavori attestanti l'esecuzione pro-quote delle opere, devono essere redatti dal direttore dei lavori.

Il restante dieci per cento viene erogato al completamento delle opere e ad avvenuto collaudo.

In ogni caso sono ammesse al contributo esclusivamente parti dell'opera i cui costi risultino fatturati dopo la scadenza del termine ultimo di presentazione delle istanze di finanziamento previsto dal citato decreto ministeriale 5 luglio 1988, n. 283.

Art. 5.

Per il collaudo, anche in corso d'opera degli interventi di cui al programma approvato con l'art. 1 del presente decreto, sono istituite due commissioni, composte ciascuna da cinque componenti, presiedute da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative o da un dirigente generale del Ministero dell'ambiente. Il Ministro dell'ambiente costituisce con proprio decreto ciascuna commissione, tenendo in considerazione, nella scelta degli altri quattro componenti diversi dal presidente, l'esigenza di inserire esperti tecnici.

Il compenso globale per le commissioni di verifica è fissato in misura pari all'uno e venti per cento dell'importo del contributo di ciascuna opera, percentuale ridotta del trenta per cento da destinare alla commissione di vigilanza di cui al successivo art. 6. I compensi sono comprensivi del rimborso spese.

Art. 6.

Ai fini del compiuto, regolare e tempestivo perseguimento delle finalità indicate nell'art. 14, comma 3, della legge n. 441/1987 è costituita una commissione di vigilanza nominata dal Ministro dell'ambiente, composta da quattro membri e presieduta da un magistrato amministrativo o contabile, o da un avvocato dello Stato, ovvero da un docente universitario di discipline giuridico-amministrative.

Alla commissione compete di assicurare uniformità di indirizzo nell'attività delle commissioni di collaudo, di vigilare sull'avanzamento delle procedure contrattuali e sulle opere, nonché di predisporre trimestralmente apposite relazioni al Ministro dell'ambiente.

Le commissioni di collaudo, costituite a norma del precedente articolo sono tenute a trasmettere i verbali di visita, delle relazioni finali e dei certificati di collaudo, nonché delle relazioni sulle riserve dell'impresa alla commissione di vigilanza di cui al precedente comma, alla quale potranno richiedere anche la soluzione di particolari quesiti.

Art. 7.

Le somme relative ai compensi delle commissioni di collaudo e di vigilanza fanno carico ai singoli contributi nella percentuale unitaria di cui al precedente art. 5 e sono liquidati con le modalità di legge ed in relazione all'erogazione anche pro-quota dei contributi stessi, a cura del competente servizio del Ministero dell'ambiente.

Art. 8.

Le somme residue risultate disponibili a causa della mancata erogazione dei contributi sono destinate ad ulteriori programmi di investimenti.

Art. 9.

Alla copertura della spesa derivante dall'erogazione dei finanziamenti di cui al precedente art. 1, pari a lire 20.167 milioni, si provvede quanto a lire 20.000 milioni sul cap. 7703 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente esercizio finanziario 1991 residui 1990 e per lire 167 milioni sugli stessi capitoli e bilancio residui 1988.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 1991

*Il Ministro:* RUFFOLO

*Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1992*
*Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 189*

ALLEGATO 1

## PROGETTI PER IL RECUPERO DI MATERIALI E DI FONTI ENERGETICHE

IMPIANTI PILOTA 1989 (legge 29 ottobre 1987, n. 441, art. 14, comma 3)

| N.ro progetto | Soggetto proponente | Titolo del progetto | Contributo concesso (*) |
|---|---|---|---|
| 18 | Vaipem S.n.c. | Realizzazione impianto in piena scala per smaltimento totale con riciclaggio di rifiuti di materiali plastici raccolti in agricoltura con trasformazione manufatti | 1.394 |
| 17 | Indena S.p.a. | Impianto rettifica solventi di recupero da lavorazioni | 240 |
| 43A | Gesenu S.p.a. | Realizzazione di impianto di lavorazione del materiale plastico preselezionato dai rifiuti solidi urbani | 600 |
| 46 | Ageco S.r.l. | Adeguamento del proprio impianto di stoccaggio e di trattamento di acidi esausti | 658 |
| 59 | Edilfibro S.p.a. | Imp. per prod. piastre per pavimenti cosiddetti galleggianti utiliz. come materia prima solf. di calcio anidro risult. come rifiuto ind. dal proc. di tratt. fluoriti | 1050 |
| 61 | Temav S.p.a. | Esperienza pilota per il recupero dei metalli da reflui fanghi di depurazione acque industriali galvanotecnica | 254 |
| 80 | Sito S.p.a. | Adeguamento delle linee galvaniche e dell'impianto di depurazione al fine di recuperare cromo e altri materiali di utilizzo industriale dalle acque di lavaggio | 351 |
| 4 | Villapana S.p.a. | Impianto di essiccazione fanghi reflui del processo di depurazione a valle dei processi produttivi, per il loro integrale riutilizzo per usi concimistici | 300 |
| 7 | Nuova Lac S.p.a. | Impianto per il recupero di acque industriali di rifiuto | 105 |
| 8 | Sipsa Ecologica S.r.l. | Termodistruzione nel rispetto della normativa nazionale e delle prescrizioni reg., di qualsiasi tipo di RS, RT e RN, con l'inclusione di composti organoalogenati | 620 |
| 11 | Poliver S.r.l. | Impianto pilota per il trattamento, la rigenerazione e l'utilizzo dei materiali plastici provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti | 2.505 |
| 25 | Cementeria Augusta S.p.a. | Utilizzo dei solventi esausti come combustibili secondari nei forni di cemento | 1.245 |
| 30 | Omniatex imp. chimici S.p.a. | Impianto pilota di sgrassaggio combinato, con trattamento delle emissioni gassose ed il loro recupero in fase liquida per riutilizzo nel procedimento di lavaggio | 390 |
| 36 | Euroschet S.p.a. | Recupero residui di lavorazione (soldi, vapori e polveri) | 282 |
| 50 | Veplas S.p.a. | Recupero dei residui di lavorazione (solidi, vapori e polveri) | 218 |
| 74 | La Fornace Calandra S.r.l. | Adeguamento impianto in piena scala per il recupero di materiale per produzione di laterizi da fanghi derivati dalla depurazione degli effluenti di industrie ceramiche | 906 |
| 1 | Nuova Samim S.p.a. | Intervento per il trattamento delle pile esauste con recupero dei metalli contenuti (Zn, Cd, Cu, Hg, Fe ecc.) | 1.200 |
| 9 | Ind. cementi Rusconi S.p.a. | Adeguamento di impianti per il recupero dai rifiuti speciali di materiali da utilizzare come materie prime per la produzione del cemento | 510 |
| 23 | Servizi costieri S.r.l. | Approntamento rifiuti per esitazione finale | 605 |
| 26 | Unicem S.p.a. | Utilizzo dei solventi esausti come combustibili secondari nei forni di cemento | 1.395 |
| 32 | Mazzanti Guaber | Impianto in piena scala per il trattamento e la trasformazione in fertilizzante dei fanghi biologici in località Chiesanuova in comune di Conselice | 1.224 |
| 42 | Leontex S.r.l. | Istallazione impianto di ozonizzazione acque industriali di scarico | 211 |
| 44 | L.I.S.C.A. S.r.l. | Adeguamento dell'impianto di lavorazione rifiuti di macellazione | 1.121 |
| 58 | Revet S.r.l. | Impianto per il recupero e la lavorazione del vetro dai rifiuti solidi urbani | 678 |
| 63 | Vetrital S.n.c. | Nuovo insediamento per il deposito e il riciclaggio del vetro e della carta provenienti da raccolta differenziata | 389 |
| 101 (**) | C.A.R.PI S.r.l. | Ottimizzazione dei criteri di costruzione e di gestione degli impianti di scarico controllati di rifiuti solidi | 1.716 |
| | | Totale generale ... | 20.167 |

(*) Importi espressi in milioni di lire.

(**) Per il progetto n. 101 il contributo si riferisce al costo totale limitatamente a due settori ed escluse la copertura finale e le spese per il periodo di gestione.

ALLEGATO 2

CONDIZIONI GENERALI

1. L'iniziativa ammessa al contributo dovrà essere realizzata entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo stesso.

2. Qualora l'opera non risulti ultimata entro la predetta scadenza, il rappresentante legale del soggetto ammesso al contributo dovrà indicare lo stato di realizzazione dell'iniziativa precisando il termine entro il quale ne prevede l'ultimazione. Il Ministero dell'ambiente, accertato che la realizzazione dell'iniziativa ha raggiunto uno stato di avanzamento pari almeno al 50% degli investimenti previsti, si riserva di fissare un ulteriore termine, scaduto il quale il contributo sarà revocato.

3. Al termine dei lavori potranno essere apportate riduzioni all'importo del contributo allorché saranno accertate le spese a consuntivo e sarà effettuato il collaudo dell'opera.

4. Eventuali conclusioni negative degli accertamenti finali porteranno alla decadenza del contributo.

5. Il contributo concesso potrà essere revocato totalmente o in parte ove risultasse non dovuto in base alla vigente normativa o, nel caso in cui il beneficiario non osservasse tutte le condizioni cui è subordinata la concessione del contributo stesso.

6. Eventuali cessioni o procure all'incasso del contributo concesso dovranno essere notificate al Ministero dell'ambiente nei modi di legge.

7. In caso di recupero parziale o totale del contributo lo stesso dovrà essere restituito rivalutato secondo gli indici ufficiali ISTAT e maggiorato degli interessi vigenti.

8. Le agevolazioni di cui al provvedimento di concessione saranno revocate in caso di cessazione definitiva dell'attività per la quale sono state concesse o in caso di fallimento.

9. In particolare l'erogazione dei contributi cesserà al momento della dichiarazione del fallimento.

10. Eventuali variazioni della ragione sociale o cessione a qualsiasi titolo dell'attività dovranno essere comunicate al Ministero dell'ambiente.

11. L'erogazione del contributo è comunque subordinata al preventivo accertamento previsto dalla legge 23 dicembre 1982, n. 936, e successive modificazioni.

12. Lo stato di avanzamento dei lavori, con relativa precisazione delle spese sostenute, sono certificati — ferma restando la facoltà di verifica da parte delle commissioni previste dagli articoli 5 e 6 del presente decreto — con dichiarazione del legale rappresentante e del direttore dei lavori, le cui risultanze dovranno essere confermate da apposita perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto nell'albo professionale (ingegnere, architetto, geometra, perito industriale, edile o agrario), nell'ambito della propria qualificazione.

13. L'erogazione delle singole quote del contributo è comunque subordinata alla preventiva presentazione di idonea garanzia fidejussoria (assicurativa o bancaria), pari all'importo della quota erogata maggiorata del 5%, costituita nei modi di legge e rilasciata da istituto di credito o compagnia assicuratrice a ciò abilitata nei confronti delle Amministrazioni di Stato. La polizza dovrà, inoltre, espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e una validità incondizionata sino al regolare accertamento di tutte le prestazioni poste a carico del soggetto ammesso a contributo, e dalla qual cosa verrà resa esplicita notizia da parte del Ministero dell'ambiente.

92A1270

DECRETO 16 dicembre 1991.

**Assoggettamento del territorio del comune di Sant'Agata d'Esaro alle disposizioni di salvaguardia relative alla zona D2 del Parco nazionale del Pollino.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Sant'Agata d'Esaro in data 15 luglio 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona D2, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Sant'Agata d'Esaro ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A1271

DECRETO 23 dicembre 1991.

**Assoggettamento del territorio del comune di Alessandria del Carretto alle disposizioni di salvaguardia relative alla zona D2 del Parco nazionale del Pollino.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvopastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Alessandria del Carretto in data 2 dicembre 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona D2, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Alessandria del Carretto ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A1272

DECRETO 23 dicembre 1991.

**Assoggettamento del territorio del comune di Verbicaro alle disposizioni di salvaguardia relative alla zona D2 del Parco nazionale del Pollino.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvopastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Verbicaro in data 3 settembre 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona D2, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Verbicaro ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A1273

DECRETO 23 dicembre 1991.

**Assoggettamento del territorio del comune di Laino Castello alle disposizioni di salvaguardia relative alla zona D2 del Parco nazionale del Pollino.**

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1990, con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 11 - Norma transitoria, del predetto decreto, secondo il quale fino alla costituzione dell'ente di gestione, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, alla zona di protezione agro-silvo-pastorale di cui al precedente art. 6 dello stesso decreto, possono essere applicate su richiesta dei comuni interessati e previo apposito decreto del Ministro dell'ambiente, le disposizioni relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui al successivo art. 7;

Vista la delibera del comune di Laino Castello in data 17 dicembre 1991, in cui si chiede che il territorio di detto comune venga classificato come zona D2, ai sensi dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 dicembre 1990;

Preso atto delle motivazioni contenute nella delibera sopracitata;

Considerato che la commissione, di cui all'art. 9 del citato decreto, potrà pronunciarsi anche nel corso della seconda fase dei lavori nel merito di assestamenti del perimetro esterno e delle articolazioni interne all'area del Parco;

Visto il decreto ministeriale del 16 luglio 1991, con il quale al Sottosegretario di Stato per l'ambiente, on. Piero Mario Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Il territorio del comune di Laino Castello ricadente nella zona C, prevista dalla perimetrazione del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, viene assoggettato sino al 31 dicembre 1991 alle disposizioni di salvaguardia relative alle zone di presenza antropica di tipo D2 di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 con il quale sono state emanate la perimetrazione e le misure provvisorie di salvaguardia del territorio del Parco nazionale del Pollino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

92A1274

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 19 dicembre 1991.

**Nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero.**

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, e successive modificazioni, con il quale è stato approvato il regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 18 ottobre 1970, n. 775;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 5 luglio 1991, con il quale sono state annullate le procedure elettorali svoltesi nei giorni 12 e 13 maggio 1991 e sono state indette per i giorni 24 e 25 novembre 1991 le elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione di questo Ministero;

Visto il verbale della commissione elettorale centrale per le elezioni in parola, redatto in data 11 dicembre 1991, rimesso in data 12 dicembre 1991, dal quale risulta la regolarità delle elezioni stesse e la proclamazione degli eletti;

Decreta:

Sono nominati componenti del consiglio di amministrazione del Ministero della marina mercantile, per la durata di un quadriennio, i signori:

1) Mandras Giovanni;
2) Boccia Menna Anna Maria;
3) Modola Venuti Franca;
4) Petraccone Mauro.

Sono nominati membri supplenti degli stessi, nell'ordine, i signori:

1) Nanni Luigi;
2) Ricciato Giovanni;
3) Benincasa Francesco;
4) Pellegrino Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale di questo Ministero e trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 19 dicembre 1991

*Il Ministro:* FACCHIANO

*Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1992*
*Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 91*

92A1268

## MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 marzo 1992.

**Modalità per l'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1852, recante modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1963, contenente le norme per la concessione della esenzione dall'imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi destinati ad uso agricolo;

Ritenuta l'opportunità di integrare le norme del predetto decreto ministeriale 6 agosto 1963 per disciplinare l'assegnazione di prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da eseguire in terreni presi in affitto;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione dei prodotti petroliferi agevolati per uso agricolo per lavorazioni da effettuare in terreni presi in affitto deve essere effettuata verso presentazione di copia autentica del relativo contratto debitamente registrato o, in caso di contratto verbale, della denuncia di affitto regolarmente registrata.

La predetta documentazione per l'anno in corso può essere sostituita dalla copia autentica della dichiarazione presentata al Servizio per i contributi agricoli unificati o da altra idonea certificazione, dalle quali risultino i dati catastali dei terreni presi in affitto.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1992

*Il Ministro delle finanze*
FORMICA

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

92A1309

DECRETO 13 marzo 1992.

**Versamento al concessionario delle somme, in luogo delle pene pecuniarie previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili, e modificazione della legenda del codice 1051.**

### IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che consente ai contribuenti di corrispondere mediante versamento diretto al concessionario della riscossione una somma in luogo delle pene pecuniarie previste dall'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per ricavi e compensi non annotati nelle scritture contabili;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, che ha esteso alla Federazione italiana sport equestri (FISE) l'obbligo di effettuare delle ritenute all'atto del pagamento di premi corrisposti ai partecipanti a manifestazioni sportive ippiche;

Visti gli articoli 66 e 73 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che stabiliscono le modalità di versamento di imposte e ritenute allo sportello del concessionario o mediante conto corrente postale allo stesso intestato;

Ritenuta la necessità di istituire nuovi codici tributo per il versamento delle somme di cui all'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

Visto il proprio decreto ministeriale 5 febbraio 1992 e considerato che per il versamento delle ritenute sui premi corrisposti dalla Federazione italiana sport equestri si possa utilizzare il codice 1051, già istituito per le ritenute operate dall'Unione nazionale incremento razze equine;

Tenuto conto che per la riscossione presso il concessionario delle entrate di cui ai precedenti commi non si rende necessaria l'approvazione di una specifica modulistica, risultando adattabile quella già in uso;

Decreta:

Art. 1.

Per il versamento al concessionario delle somme dovute a norma dell'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, per la violazione degli obblighi relativi alla contabilità di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono istituiti i seguenti gruppi e codici-tributo:

gruppo 3, codice-tributo 1093 - somme dovute da persone fisiche ex art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 413/1991;

gruppo 5, codice-tributo 2191 - somme dovute da soggetti Irpeg ex art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 413/1991;

gruppo 38, codice-tributo 3090 - somme dovute da società di persone ex art. 4, comma 1, lettera *d)*, della legge n. 413/1991.

Il periodo di riferimento da riportare sul modello di versamento o sul bollettino di conto corrente postale indicato all'art. 3 è l'anno per il quale si presenta la dichiarazione nella forma AA.AA.

Se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, le due ultime cifre dell'anno cui si riferisce il versamento vanno ripetute due volte; nel caso di esercizio sociale a cavallo di due anni solari, vanno riportate le ultime due cifre dei due anni cui si riferisce il versamento.

Alla dichiarazione dei redditi va allegato l'attestato rilasciato dal concessionario o, se il versamento è fatto utilizzando il canale postale, l'attestazione rilasciata dall'ufficio postale.

Art. 2.

Il versamento delle ritenute alla fonte operate sui premi corrisposti dalla Federazione italiana sport equestri (FISE) di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito nella legge 6 febbraio 1992, n. 66, va effettuato utilizzando il codice 1051, gruppo 27, già istituito con proprio decreto del 5 febbraio 1992, la cui legenda è così modificata: «Premi e contributi corrisposti dall'UNIRE e premi corrisposti dalla FISE».

Art. 3.

Per il versamento al concessionario delle somme relative ai codici-tributo istituiti con il presente decreto vanno utilizzati la distinta Mod. 1, Modul. F., Riscossione, n. 1 o il bollettino di conto corrente postale Mod. 11, Modul. F., Riscossione, n. 11.

Le avvertenze riportate sugli indicati modelli 1 e 11 vanno integrate con i predetti codici-tributo, ferma la possibilità di utilizzare i modelli attualmente in uso, opportunamente adattati, fino all'esaurimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 1992

*Il Ministro:* FORMICA

92A1308

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 29 ottobre 1991.

**Istituzione della terza Università di Roma.**

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo delle Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-90;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396, su «Interventi per Roma Capitale della Repubblica» e in particolare la lettera *e)* dell'art. 1;

Visto il parere espresso dal comitato universitario regionale di coordinamento per il Lazio, di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, sui programmi di sviluppo avanzati dall'Università «La Sapienza» di Roma e Roma «Tor Vergata»;

Vista la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori sull'intero sistema universitario italiano;

Vista la deliberazione del senato accademico dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma in data 3 maggio 1991;

Visti i risultati dell'apposito gruppo di studio sull'assetto del sistema universitario urbano di Roma;

Considerata la necessità di provvedere al riequilibrio della complessiva offerta di istruzione universitaria nel comune di Roma razionalizzando l'intervento statale in questo settore a vantaggio di un più efficace servizio per gli studenti e per l'intera comunità accademica;

Considerato che in tale prospettiva si rende non più dilazionabile la realizzazione di un terzo ateneo metropolitano in grado di decongestionare il «mega-ateneo» «La Sapienza» di Roma;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 26 luglio 1991;

Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati espressi rispettivamente nelle sedute del 24 ottobre 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica che approva il piano triennale di sviluppo delle università 1991-93;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 è istituita nel comune di Roma la terza Università degli studi, la cui ubicazione sarà individuata dal comune nel quadro degli interventi previsti dalla legge n. 396/1990 per Roma Capitale entro tre mesi dall'emanazione del presente decreto. L'ubicazione deve anche tener conto dello sviluppo urbano complessivo, della necessità di concentrazione delle strutture didattiche e scientifiche omogenee anche delle altre Università del territorio e delle prospettive di eventuali insediamenti di altri enti pubblici o privati che possano utilmente concorrere con quelli universitari per realizzare efficaci sinergie con effetti positivi sulla funzionalità delle strutture stesse nonché sullo sviluppo economico e sociale del territorio interessato. Decorso il termine di tre mesi senza che sia intervenuta la determinazione del comune, l'ubicazione è stabilita con deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

La terza Università di Roma è inizialmente composta dalle seguenti facoltà e corsi di laurea:

*Architettura:*
corso di laurea in architettura.

*Economia e commercio:*
corso di laurea in economia e commercio.

*Giurisprudenza:*
corso di laurea in giurisprudenza.

*Ingegneria:*
corso di laurea in ingegneria civile; meccanica; informatica; elettronica.

*Lettere e filosofia:*
i corsi di laurea, eccetto quello di psicologia della facoltà di magistero che viene soppressa.

*Scienze matematiche, fisiche e naturali:*
corso di laurea in fisica; matematica; scienze biologiche; scienze geologiche; scienze dell'informazione.

*Scienze politiche:*
corso di laurea in scienze politiche.

L'attivazione delle predette strutture avviene secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 3.

Le predette facoltà, tranne quella di lettere e filosofia, sono istituite presso la terza Università a decorrere dall'anno accademico 1992-93 mediante lo sdoppiamento delle omologhe facoltà assicurando l'opzione dei docenti interessati secondo criteri definiti dal senato accademico. Qualora, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, il senato accademico non vi avrà provveduto, la disciplina delle opzioni sarà regolata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

La facoltà di lettere e filosofia è costituita, per scorporo, dai corsi di laurea (eccetto quello di psicologia) attualmente funzionanti presso la facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza». La predetta facoltà di magistero, a seguito dello scorporo dei corsi di laurea, passati alla facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo è soppressa. Il corso di laurea in psicologia della soppressa facoltà di magistero è trasformato, presso l'Università «La Sapienza», in facoltà di psicologia.

Art. 4.

L'opzione dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento delle facoltà sdoppiate, che va effettuata entro cinque mesi dalla pubblicazione del presente decreto, comporta il passaggio dei relativi posti di ruolo nelle nuove facoltà.

I docenti delle facoltà sdoppiate possono presentare domanda di opzione anche per facoltà diverse da quella di provenienza qualora la disciplina insegnata o altra del raggruppamento concorsuale, cui l'interessato afferisce, siano previste nel *curriculum* di studi del corso di laurea o facoltà al quale l'interessato stesso chiede di passare nel terzo Ateneo. A parità di condizioni, prevale il docente che opta per la medesima facoltà o corso di laurea.

Qualora, entro la predetta data, non abbiano presentato domanda di opzione almeno cinque professori di ruolo, di cui almeno tre di prima fascia, le attribuzioni del consiglio delle nuove facoltà sono esercitate dal consiglio delle facoltà dell'Università «La Sapienza».

A decorrere dall'anno accademico 1992-93 il terzo Ateneo, nel quale sono confluite le nuove facoltà con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche, subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Università «La Sapienza», relativi al funzionamento delle predette facoltà in atto alla data d'inizio dell'anno accademico 1992-93. I professori che passano nelle nuove facoltà mantengono in quella di provenienza gli insegnamenti ricoperti al momento dell'opzione, fino alla attivazione del corso di titolarità nella nuova facoltà, ferma restando la loro appartenenza esclusivamente al consiglio di quest'ultima, se costituito.

Art. 5.

Sono, inoltre, trasferiti alle nuove facoltà con la medesima decorrenza dei passaggi per opzione dei docenti e dei ricercatori e nella misura del 50%, i posti del suddetto personale vacanti e disponibili presso le facoltà che vengono sdoppiate. Possono, inoltre, essere chiamati, a domanda, direttamente dalle nuove facoltà con il relativo posto i vincitori dei concorsi in espletamento, precedentemente richiesti dalle facoltà sdoppiate, qualora la disciplina per cui si chiede la nomina non sia stata già coperta per opzione.

Art. 6.

Le disposizioni dell'art. 3 si applicano anche ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo in servizio presso le strutture didattico-scientifiche dei corsi di laurea dell'Università «La Sapienza».

Tutte le strutture organiche, scientifiche, didattiche e strumentali in dotazione dei corsi di laurea, eccetto quello in psicologia, scorporati dalla soppressa facoltà di magistero dell'Università «La Sapienza» di Roma passano alla istituenda facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo.

La terza Università di Roma subentra, a decorrere dall'anno accademico 1992-93 in tutti i rapporti giuridici facenti capo al primo Ateneo, relativi al funzionamento in atto dei corsi di laurea passati nella facoltà di lettere e filosofia del terzo Ateneo dalla soppressa facoltà di magistero.

Art. 7.

Almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno accademico 1992-93 sono attivate le procedure per la costituzione degli organi di governo della terza Università.

Art. 8.

Fino alla copertura dei posti di personale tecnico ed amministrativo che saranno assegnati con separato decreto ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 245, l'assolvimento delle funzioni necessarie al funzionamento dell'Ateneo è assicurato da personale comandato in numero corrispondente a quello dei posti assegnati. Il comando è disposto con decreto del Ministro, accertata la disponibilità degli interessati.

Art. 9.

Con separato provvedimento si provvederà all'integrazione delle dotazioni organiche iniziali delle singole facoltà che risulteranno necessarie all'esito delle opzioni dei docenti interessati a transitare nel nuovo Ateneo.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 29 ottobre 1991

*Il Ministro:* RUBERTI

*Registrato alla Corte dei conti il 3 marzo 1992*
*Registro n. 4 Università e ricerca, foglio n. 229*

92A1269

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 febbraio 1992.

**Approvazione delle tariffe e delle condizioni di polizza per l'assicurazione di «alcuni prodotti agricoli» contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo, da applicarsi per la campagna 1991.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, recante nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e l'istituzione dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale n. 339 del 19 marzo 1991, con il quale il Ministro dell'agricoltura e delle foreste ha determinato le colture agricole intensive e pregiate ammesse all'assicurazione agevolata contro la grandine, la brina ed il gelo per l'anno 1991;

Vista la domanda in data 28 giugno 1991, presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), costituito tra imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo «grandine», intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe di premio e delle condizioni generali, speciali e particolari di polizza concordate con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di) da applicarsi per l'anno 1991 per l'assicurazione contro i rischi della grandine, della brina e del gelo, relative ai prodotti delle colture indicate nel citato decreto n. 339 del 19 marzo 1991 del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, fatta esclusione per i prodotti «agrumi» e «carciofi»;

Visti i verbali di accordo sottoscritti dai rappresentanti del C.I.R.A.S. e dell'As.Na.Co.Di;

Vista la documentazione tecnica presentata dal C.I.R.A.S. a corredo della citata domanda di approvazione;

Vista la nota n. 124164 del 4 settembre 1991, con la quale l'ISVAP - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, ha comunicato di non aver «ravvisato elementi ostativi ai fini dell'approvazione» delle condizioni di polizza e delle tariffe relative ai prodotti avanti indicati da applicarsi per l'anno 1991;

Ritenuto che le anzidette tariffe di premio e le condizioni generali, speciali e particolari di polizza, da applicarsi per l'anno 1991, possano essere accolte;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, secondo i testi che sono depositati presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e che costituiscono allegato al presente decreto, le tariffe di premio e le condizioni di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), previo accordo con l'Associazione nazionale consorzi difesa (As.Na.Co.Di), da applicarsi per l'anno 1991 dalle imprese di assicurazione consorziate nei confronti dei consorzi di difesa aderenti alla detta associazione per l'assicurazione dei prodotti «frutta», «uva e prodotti vari», «prodotti speciali», «riso, mais, tabacco, pomodoro», contro i danni derivanti dalla grandine, dalla brina e dal gelo.

Roma, 14 febbraio 1992

*Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato*
BODRATO

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
GORIA

92A1266

# CIRCOLARI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

CIRCOLARE 16 marzo 1992, n. **21661.**

**Legge 7 febbraio 1992, n. 140, art. 2 - Disposizioni attuative per la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato a favore di cooperative agricole.**

*Alle organizzazioni nazionali di rappresentanza e assistenza e tutela del movimento cooperativo*
*Alle organizzazioni professionali agricole a livello nazionale*
*Alle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario - Assessorati agricoltura e foreste*
*Alle province autonome di Trento e di Bolzano - Assessorati agricoltura e foreste*
*Agli istituti ed enti esercenti il credito agrario*
*Alla Corte dei conti*

1. Come è noto l'art. 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 140, ha previsto, a favore delle cooperative agricole di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici e loro consorzi di rilevanza nazionale, la concessione di mutui ventennali a tasso agevolato entro il limite di impegno di lire 40 miliardi per l'anno 1992 per operazioni di credito finalizzate, in concorso con la capitalizzazione da parte dei soci, al consolidamento di passività onerose a breve.

1.1. È stato altresì previsto che i mutui a tasso agevolato possono essere concessi fino ad un ammontare non superiore al 150 per cento del capitale versato dai soci e che nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, tale percentuale è elevata al 200%.

1.2. È stato inoltre previsto che il concorso dello Stato negli interessi sui mutui di cui sopra non può superare il 10% secondo criteri e modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

1.3. In attuazione di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 2 della sopracitata legge, è stato emanato il relativo decreto ministeriale con la fissazione dei criteri e delle modalità correlate, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 in data odierna.

2. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dalla sopracitata legge, mentre si richiama la circolare n. 262 del 5 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 agosto successivo, n. 185, in ordine a quanto in essa disposto circa i requisiti di ammissibilità, la procedura di erogazione del concorso statale negli interessi, e gli interventi di monitoraggio si dispone, in particolare che:

*a)* l'ammissibilità al contributo è subordinata al consolidamento dei debiti sussistenti alla data del 31 dicembre 1991;

*b)* al fine di massimizzare quanto più possibile l'efficacia delle risorse disponibili il mutuo a tasso agevolato deve essere previsto per un ammontare tale da determinare, in concorso con l'aumento di capitale ad esso connesso, una riduzione del debito a breve verso gli istituti bancari e finanziari in essere alla data del 31 dicembre 1991 sino al 20% dei ricavi netti, ivi inclusi i premi AIMA, realizzati nel 1991 (riga 160 del quadro 2 del Mod. 885);

*c)* il rapporto tra mezzi propri ed indebitamento a medio e lungo termine rispetto alle attività immobilizzate nette deve risultare, successivamente al programma di ristrutturazione, superiore a 1.

3. A parziale modifica di quanto previsto nella circolare n. 262 del 5 agosto 1991, si stabilisce che l'organismo richiedente l'agevolazione legislativa può essere ammesso a contributo a condizione che:

l'utile operativo desumibile dal modello 885 per i consuntivi degli ultimi due esercizi ed i preventivi dei tre successivi non sia inferiore al 3% dei ricavi netti ivi inclusi i premi AIMA. Nel caso in cui la cooperativa determini la remunerazione del prodotto o dei servizi conferiti dai soci sulla base della differenza tra costi e ricavi, i bilanci approvati ed attesi dovranno presentarsi in pareggio;

il fatturato previsto per gli anni 1992, 1993 e 1994 non sia inferiore a quello registrato nel 1991;

sia stata definita con primario istituto di credito una specifica promessa di mutuo vincolato alle finalità per le quali si chiede il sostegno pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo statale.

4. Per l'ammissione alla agevolazione creditizia viene riconosciuto carattere di priorità:

*a)* alla sussistenza del miglior rapporto tra l'ammontare del mutuo sul quale è parametrato il concorso statale negli interessi e l'aumento di capitale versato dai soci;

*b)* alle domande degli organismi cooperativi i cui procedimenti amministrativi per la concessione delle agevolazioni contributive a valere sui fondi della legge n. 752/1986 risultavano in avanzata fase istruttoria alla data del 31 dicembre 1991.

5. Si richiamano le istruzioni diramate con la circolare n. 267 del 5 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 261 del 7 novembre 1991, per quanto riguarda la specifica dichiarazione dei sindaci o della società di revisione, nonché le nuove norme recate dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, in materia di società cooperative ed in particolare l'art. 15, comma 2, riguardante la certificazione del bilancio annuale.

6. La domanda di richiesta di agevolazione, a valere sul limite di impegno di lire 40 miliardi, dovrà pervenire a questo Ministero - Direzione generale della produzione agricola - Div. VII, entro e non oltre il 15 aprile 1992.

6.1. Alla domanda, firmata dal legale rappresentante, dovranno essere allegati in duplice copia:

1) l'atto costitutivo e lo statuto vigente in copia notarile;

2) il certificato del tribunale in data non anteriore a tre mesi dal quale risulti che l'ente si trova nel pieno esercizio dei propri diritti nonché il nominativo del legale rappresentante;

3) il certificato prefettizio di iscrizione nell'apposito registro delle cooperative;

4) lo schema normalizzato (885) e schede anagrafiche;

5) il progetto di bilancio dell'esercizio 1991 redatto dal consiglio di amministrazione per la presentazione all'approvazione dell'assemblea accompagnato dalla relazione degli amministratori e dalla specifica dichiarazione di cui al precedente punto 5;

6) certificazioni delle passività rilasciate dagli istituti bancari e finanziari al 31 dicembre 1991;

7) delibera dell'assemblea relativa all'impegno dei soci all'aumento del capitale sociale;

8) impegno di un primario istituto di credito alla concessione di un mutuo vincolato alle finalità per le quali si chiede il sostegno pubblico revocabile soltanto in caso di mancata concessione del contributo statale.

6.2. Non saranno prese in considerazione le domande degli organismi cooperativi che hanno chiesto ed ottenuto il risanamento finanziario a valere sugli stanziamenti della legge 8 novembre 1986, n. 752 e della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica della precedente n. 87 del 9 aprile 1990.

6.3. Si richiama, infine, la particolare attenzione degli organismi cooperativi interessati alla agevolazione creditizia in oggetto sull'obbligo di compilare lo schema normalizzato (Mod. 885) e la scheda anagrafica in ogni loro parte con la massima cura e diligenza, al fine di rendere agevole e spedito il procedimento di esame delle domande, facendo presente che la non corretta e puntuale compilazione della suddetta modulistica comporterà per i richiedenti lo slittamento dei termini della relativa istruttoria amministrativa, mentre la presentazione su modelli non conformi a quelli previsti è condizione di irricevibilità, qualora gli stessi organismi interessati non provvedano di propria iniziativa alla regolarizzazione entro 20 giorni dalla data di scadenza di cui al precedente punto 6.

* * *

Si confida nella collaborazione degli organismi ed enti interessati per rendere, con ogni sollecitudine, concrete ed operanti le disposizioni di cui all'art. 2 della richiamata legge 7 febbraio 1992, n. 140.

*Il Ministro:* GORIA

92A1324

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Ristrutturazione della rete consolare di prima e seconda categoria dipendente dai consolati generali in Buenos Aires e La Plata (Argentina).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di seconda categoria in Moron (Argentina) è soppresso.

Art. 2.

È istituita in Moron (Argentina) un agenzia consolare di prima categoria, alle dipendenze del consolato generale in Buenos Aires, con la seguente circoscrizione territoriale: le entità amministrative (Partidos) di Moron e Matanza.

Art. 3.

Il vice consolato di seconda categoria in Lomas de Zamora (Argentina) è soppresso.

Art. 4.

È istituita in Lomas de Zamora (Argentina) un'agenzia consolare di prima categoria, alle dipendenze del consolato generale in La Plata, e con la seguente circoscrizione territoriale: le entità amministrative (Partidos) di Lomas de Zamora, Almirante Brown, San Vicente, Esteban Echeverria, Lanus.

Art. 5.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in Buenos Aires è modificata come segue: la città, il territorio federale e le seguenti entità amministrative (Partidos) della provincia di Buenos Aires: Avellaneda, Baradero, Bartolomé Mitre, Campana, Capitan, Sarmiento, Carmen de Areco, Colon, Exaltacion de la Cruz, Escobar, General Rodriguez, General San Martin, General Sarmiento, Luján, Marcos, Paz, Merlo, Montechingolo, Moreno, Pergamino, Pilar, Ramallo, Rojas, Salto Argentino, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, San Fernando, San Isidro, San Nicolas, San Pedro, Tigre, Tres de Pebrero, Valentin Alsina, Vicente Lopez, Villa Domenico, Wilde, Zarate.

Art. 6.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in La Plata è modificata come segue: la provincia di Buenos Aires ad eccezione delle entità amministrative (Partidos) che fanno parte della cicorscrizione dei consolati generali in Buenos Aires e Bahia Blanca e delle agenzie consolari in Mar del Plata, Morón e Lomas de Zamora.

Art. 7.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di prima categoria in Mar del Plata è modificata come segue: le entità amministrative (Partidos) di General Pueyrredón, General Madarlaga, Mar Chiquita, General Alvarado, Partido de la Costa, Baicarce, Ayacucho.

Art. 8.

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria in Tandil (Argentina) è determinata come segue: le entità amministrative (Partidos) di Tandil, Rauch, Juarez.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1992.

Roma, 23 settembre 1991

*Il Ministro degli affari esteri*
DE MICHELIS

p. *Il Ministro del tesoro*
PAVAN

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 110*

**92A1294**

**Cambiamento di denominazione del consolato generale di prima categoria in Leningrado e modificazione della relativa circoscrizione territoriale.**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Art. 1.

Il consolato generale in Lèningrado (U.R.S.S.) viene denominato consolato generale in San Pietroburgo (Federazione Russa).

Art. 2.

La circoscrizione territoriale del consolato generale di prima categoria in San Pietroburgo (Federazione Russa) è modificata come segue: San Pietroburgo e provincia, Murmansk e provincia, la Repubblica autonoma di Carelia, Pskov e provincia.

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1992

*Il Ministro:* DE MICHELIS

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 112*

**92A1295**

**Cambiamento della denominazione dell'ambasciata d'Italia in Mosca**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

L'ambasciata in Mosca (U.R.S.S.) assume la denominazione di ambasciata in Mosca (Federazione Russa).

Il presente decreto, che verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 1992

*Il Ministro:* DE MICHELIS

*Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1992*
*Registro n. 4 Esteri, foglio n. 111*

**92A1296**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 52

**Corso dei cambi del 16 marzo 1992 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1253,300 | 1253,300 | 1253,500 | 1253,300 | 1253,300 | 1253,300 | 1253,260 | 1253,300 | 1253,300 | 1253,300 |
| E.C.U. | 1536,250 | 1536,250 | 1536 — | 1536,250 | 1536,250 | 1536,250 | 1536,250 | 1536,250 | 1536,250 | 1536,250 |
| Marco tedesco | 751,900 | 751,900 | 751,500 | 751,900 | 751,900 | 751,900 | 751,960 | 751,900 | 751,900 | 751,900 |
| Franco francese | 221,470 | 221,470 | 221,500 | 221,470 | 221,470 | 221,470 | 221,460 | 221,470 | 221,470 | 221,470 |
| Lira sterlina | 2147,600 | 2147,600 | 2151 — | 2147,600 | 2147,600 | 2147,600 | 2147,650 | 2147,600 | 2147,600 | 2147,600 |
| Fiorino olandese | 668,490 | 668,490 | 669 — | 668,490 | 668,490 | 668,490 | 668,400 | 668,490 | 668,490 | 668,490 |
| Franco belga | 36,552 | 36,552 | 36,570 | 36,552 | 36,552 | 36,552 | 36,549 | 36,552 | 36,552 | 36,550 |
| Peseta spagnola | 11,891 | 11,891 | 11,905 | 11,891 | 11,891 | 11,891 | 11,888 | 11,891 | 11,891 | 11,890 |
| Corona danese | 193,900 | 193,900 | 194,500 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 193,900 | 193,900 |
| Lira irlandese | 2005,500 | 2005,500 | 2002 — | 2005,500 | 2005,500 | 2005,500 | 2005,500 | 2005,500 | 2005,500 | — |
| Dracma greca | 6,513 | 6,513 | 6,500 | 6,513 | 6,513 | 6,513 | 6,514 | 6,513 | 6,513 | — |
| Escudo portoghese | 8,724 | 8,724 | 8,710 | 8,724 | 8,724 | 8,724 | 8,725 | 8,724 | 8,724 | 8,720 |
| Dollaro canadese | 1044,600 | 1044,600 | 1047 — | 1044,600 | 1044,600 | 1044,600 | 1044,700 | 1044,600 | 1044,600 | 1044,600 |
| Yen giapponese | 9,351 | 9,351 | 9,380 | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 9,347 | 9,351 | 9,351 | 9,350 |
| Franco svizzero | 831,200 | 831,200 | 830,75 | 831,200 | 831,200 | 831,200 | 831,190 | 831,200 | 831,200 | 831,200 |
| Scellino austriaco | 106,890 | 106,890 | 106,600 | 106,890 | 106,890 | 106,890 | 106,891 | 106,890 | 106,890 | 106,890 |
| Corona norvegese | 191,590 | 191,590 | 191,500 | 191,590 | 191,590 | 191,590 | 191,650 | 191,590 | 191,590 | 191,590 |
| Corona svedese | 207,440 | 207,440 | 207 — | 207,440 | 207,440 | 207,440 | 207,400 | 207,440 | 207,440 | 207,440 |
| Marco finlandese | 275,500 | 275,500 | 275,500 | 275,500 | 275,500 | 275,500 | 275,600 | 275,500 | 275,500 | — |
| Dollaro australiano | 946,500 | 946,500 | 947 — | 946,500 | 946,500 | 946,500 | 946,550 | 946,500 | 946,500 | 946,500 |

**Media dei titoli del 16 marzo 1992**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 57,250 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 100,650 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 103,900 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 96,450 |
| Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 | 88,850 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 88,350 |
| » » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95 | 100,500 |
| » » » 12,50% 19- 6-1989/95 | 100,350 |
| » » » 12,50% 18- 7-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 16- 8-1989/95 | 100,375 |
| » » » 12,50% 20- 9-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 19-10-1989/95 | 100,450 |
| » » » 12,50% 20-11-1989/95 | 100,400 |
| » » » 12,50% 18-12-1989/95 | 100,525 |
| » » » 12,50% 17- 1-1990/96 | 100,625 |
| » » » 12,50% 19- 2-1990/96 | 100,625 |
| » » » 12,50% 16- 5-1990/96 | 100,625 |
| » » » 12,50% 15- 6-1990/96 | 100,600 |
| » » » 12,50% 19- 9-1990/96 | 100,600 |
| » » » 12,50% 20-11-1990/96 | 100,625 |
| Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96 | 98,425 |
| » » » 12,50% 18- 1-1991/97 | 98,825 |
| » » » 12,00% 17- 4-1991/97 | 101,075 |
| » » » 12,00% 19- 6-1991/97 | 99,350 |
| Certificati di credito del Tesoro 10% 18- 4-1987/92 | 99,775 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 99,675 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 98 — |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 99 — |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 98,950 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 101 — |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 | 102,250 |
| » » » 13,95% 1- 1-1990/94 II | 102,500 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 99,900 |
| » » » Ind. 18- 4-1986/92 | 100 — |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 99,925 |
| » » » » 20- 7-1987/92 | 99,975 |
| » » » » 19- 8-1987/92 | 100,450 |
| » » » » 1-11-1987/92 | 100,125 |
| » » » » 1-12-1987/92 | 100,225 |
| » » » » 1- 1-1988/93 | 99,900 |

| Titolo | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. | | | | 1- 2-1988/93 | 100,175 |
| » | » | » | » | 1- 3-1988/93 | 100,200 |
| » | » | » | » | 1- 4-1988/93 | 100,150 |
| » | » | » | » | 1- 5-1988/93 | 100,300 |
| » | » | » | » | 1- 6-1988/93 | 100,250 |
| » | » | » | » | 18- 6-1986/93 | 99,900 |
| » | » | » | » | 1- 7-1988/93 | 100,275 |
| » | » | » | » | 17- 7-1986/93 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 8-1988/93 | 100,350 |
| » | » | » | » | 19- 8-1986/93 | 99,675 |
| » | » | » | » | 1- 9-1988/93 | 100,275 |
| » | » | » | » | 18- 9-1986/93 | 99,675 |
| » | » | » | » | 1-10-1988/93 | 100,100 |
| » | » | » | » | 20-10-1986/93 | 99,800 |
| » | » | » | » | 1-11-1988/93 | 100 |
| » | » | » | » | 18-11-1987/93 | 100 — |
| » | » | » | » | 19-12-1986/93 | 100,125 |
| » | » | » | » | 1- 1-1989/94 | 100,150 |
| » | » | » | » | 1- 2-1989/94 | 100,250 |
| » | » | » | » | 1- 3-1989/94 | 100,350 |
| » | » | » | » | 15- 3-1989/94 | 100,350 |
| » | » | » | » | 1- 4-1989/94 | 100,250 |
| » | » | » | » | 1- 9-1989/94 | 100,150 |
| » | » | » | » | 1-10-1987/94 | 100,075 |
| » | » | » | » | 1-11-1989/94 | 99,975 |
| » | » | » | » | 1- 1-1990/95 | 99,925 |
| » | » | » | » | 1- 2-1985/95 | 99,800 |
| » | » | » | » | 1- 3-1985/95 | 99,600 |
| » | » | » | » | 1- 3-1990/95 | 99,850 |
| » | » | » | » | 1- 4-1985/95 | 99,175 |
| » | » | » | » | 1- 5-1985/95 | 99,075 |
| » | » | » | » | 1- 5-1990/95 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 6-1985/95 | 99,150 |
| » | » | » | » | 1- 7-1985/95 | 99,150 |
| » | » | » | » | 1- 7-1990/95 | 99,750 |
| » | » | » | » | 1- 8-1985/95 | 99,175 |
| » | » | » | » | 1- 9-1985/95 | 99,075 |
| » | » | » | » | 1- 9-1990/95 | 99,825 |
| » | » | » | » | 1-10-1985/95 | 99,450 |
| » | » | » | » | 1-10-1990/95 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1-11-1985/95 | 99,550 |
| » | » | » | » | 1-11-1990/95 | 99,700 |
| » | » | » | » | 1-12-1985/95 | 99,625 |
| » | » | » | » | 1-12-1990/95 | 99,700 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 1-1986/96 | 101,550 |
| » | » | » | » | 1- 1-1991/96 | 99,750 |
| » | » | » | » | 1- 2-1986/96 | 100 — |
| » | » | » | » | 1- 2-1991/96 | 99,750 |
| » | » | » | » | 1- 3-1986/96 | 100,175 |
| » | » | » | » | 1- 4-1986/96 | 99,825 |
| » | » | » | » | 1- 5-1986/96 | 99,575 |
| » | » | » | » | 1- 6-1986/96 | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 7-1986/96 | 99,075 |
| » | » | » | » | 1- 8-1986/96 | 99,050 |
| » | » | » | » | 1- 9-1986/96 | 99,050 |
| » | » | » | » | 1-10-1986/96 | 99,100 |
| » | » | » | » | 1-11-1986/96 | 99,100 |
| » | » | » | » | 1-12-1986/96 | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 1-1987/97 | 99,275 |
| » | » | » | » | 1- 2-1987/97 | 99,700 |
| » | » | » | » | 18- 2-1987/97 | 99,725 |
| » | » | » | » | 1- 3-1987/97 | 99,775 |
| » | » | » | » | 1- 4-1987/97 | 99,300 |
| » | » | » | » | 1- 5-1987/97 | 99,375 |
| » | » | » | » | 1- 6-1987/97 | 99 — |
| » | » | » | » | 1- 7-1987/97 | 98,875 |
| » | » | » | » | 1- 8-1987/97 | 98,600 |
| » | » | » | » | 1- 9-1987/97 | 98,800 |
| » | » | » | » | 1- 3-1991/98 | 99 — |
| » | » | » | » | 1- 4-1991/98 | 98,775 |
| » | » | » | » | 1- 5-1991/98 | 98,725 |
| » | » | » | » | 1- 6-1991/98 | 98,675 |
| » | » | » | » | 1- 7-1991/98 | 98,625 |
| » | » | » | » | 1- 8-1991/98 | 98,850 |
| » | » | » | » | 1- 9-1991/98 | 98,875 |

| Titolo | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni Tesoro Pol. | | | 12,50% | 17- 3-1992 | 99,950 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 99,725 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 4-1992 | 99,750 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,800 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1990/92 | 99,825 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99,850 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 99,750 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 5-1992 | 99,675 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1992 | 99,800 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99,825 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 6-1992 | 99,850 |
| » | » | » | 10,50% | 1- 7-1992 | 99,850 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 99,650 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 8-1992 | 99,575 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1992 | 100,025 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992 | 100,025 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1993 | 100,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993 | 100,200 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 8-1993 | 100,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 100,250 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 100,225 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 100,300 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 100,125 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 100,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1-12-1993 | 100,125 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1989/94 | 100,400 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1990/94 | 98,950 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 98,825 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 98,925 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 5-1990/94 | 98,700 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/94 | 98,700 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 98,675 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1990/94 | 98,475 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/94 | 98,450 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/96 | 100,475 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/96 | 100,525 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/96 | 98,950 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 100,600 |
| » | » | » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 100,650 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1990/97 | 100,675 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1991/98 | 100,700 |
| » | » | » | 12,50% | 19- 3-1991/98 | 100,800 |
| » | » | » | 12,00% | 20- 6-1991/98 | 98,875 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1991/2001 | 101,850 |
| » | » | » | 12,00% | 1- 6-1991/2001 | 99,175 |

| Titolo | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati credito Tesoro E.C.U. | | | | 21- 3-1988/92 | 8,50% | 99,725 |
| » | » | » | » | 26- 4-1988/92 | 8,50% | 99,400 |
| » | » | » | » | 25- 5-1988/92 | 8,50% | 99,750 |
| » | » | » | » | 22-11-1984/92 | 10,50% | 100,150 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9,60% | 99,675 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9,75% | 99,800 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9,00% | 98,500 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8,75% | 96,450 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8,75% | 96,400 |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8,65% | 96,925 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8,75% | 98,250 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8,50% | 97,100 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8,75% | 97,550 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8,75% | 98,700 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 95,100 |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9,90% | 100,900 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6,90% | 94,125 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 102,300 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9,65% | 100,300 |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10,15% | 101,250 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 102,425 |
| » | » | » | » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 103,975 |
| » | » | » | » | 27- 3-1990/95 | 12,00% | 106,300 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 100 — |
| » | » | » | » | 29- 5-1990/95 | 11,50% | 104,800 |
| » | » | » | » | 26- 9-1990/95 | 11,90% | 104,800 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* ANGELA MARIA STORACI

92M16032

### Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito dell'Umbria

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito dell'Umbria che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito dell'Umbria in una società per azioni, denominata «Mediocredito dell'Umbria - Banca per il credito a medio termine S.p.a.» ed in forma abbreviata «Mediocredito dell'Umbria S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 49.560.700.000, suddiviso in n. 49.560.700 azioni da nominali L. 1.000 cadauna, di proprietà degli attuali possessori delle corrispondenti quote nel fondo di dotazione dell'ente pubblico Mediocredito dell'Umbria;

l'adozione da parte del Mediocredito dell'Umbria S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria;

l'abilitazione del Mediocredito dell'Umbria S.p.a. an esercizio del credito fondiario edilizio ed alle opere pubbliche ai sensi della legge 6 giugno 1991, n. 175, nonché all'esercizio del credito agrario ai sensi della legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni.

92A1297

### Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dal Mediocredito del Lazio

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Mediocredito del Lazio che prevede:

la trasformazione dell'ente di diritto pubblico Mediocredito del Lazio in una società per azioni, denominata «Mediocredito di Roma S.p.a.», che avrà un capitale sociale di L. 120.554.000.000, rappresentato da n. 12.055.400 azioni da nominali L. 10.000 cadauna;

l'adozione da parte del Mediocredito di Roma S.p.a. di un nuovo statuto nel quale sono contenute norme che assicurano il mantenimento del controllo pubblico nella nuova società bancaria.

92A1298

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

### Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 è disposta la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 35 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Editoriale stampa triestina, con sede in Trieste, per il periodo dal 28 ottobre 1991 al 7 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere direttamente all'erogazione del trattamento di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 febbraio 1992 ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, della legge 1° giugno 1991, n. 169, in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Esaro, operante nei comuni di Sibari e S. Agata d'Esaro, impegnato nei lavori di costruzione della diga sull'Alto Esaro PS 26/3100 resisi disponibili dal 19 dicembre 1990, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale sino al 18 giugno 1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 febbraio 1992 è disposta la proroga della corresponsione di una indennità pari all'importo del trattamento massimo straordinario di integrazione salariale, previsto dalle vigenti disposizioni, in favore dei lavoratori e dei dipendenti della Compagnia ramo industriali e della Compagnia carenanti del Porto di Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 31 agosto 1992, e per la durata dell'intera sospensione, così come disciplinata dall'art. 8 del decreto-legge 17 dicembre 1986, n. 873, convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1987, n. 26, dall'art. 1 del decreto-legge 9 gennaio 1989, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1989, n. 85 e dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 22 gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1990, n. 58.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore di diciannove operai dipendenti dalla S.p.a. Giacomo Val di Rivara (Torino), occupati presso lo stabilimento di Rivara (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali attraverso turnazione, a part-time verticale, a settimane alterne di 40 ore lavorative, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 27 agosto 1991 al 26 agosto 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore di centotrentacinque lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italmatch, con sede in Pontenuovo di Magenta (Milano), occupati presso lo stabilimento di Pontenuovo di Magenta (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, dal 30 dicembre 1991 al 27 dicembre 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei comuni di S. Marina, S. Giovanni a Piro, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria (Salerno) e impegnate nella realizzazione del IV lotto della strada a S.V. variante alla strada statale n. 18 fra Vallo della Lucania e Policastro Bussentino, resisi disponibili dal 1° novembre 1990 al 24 giugno 1991 è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale all'11 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, limitatamente ai lavoratori della Safica, uffici di Milano e stabilimento di Grado, ora S.p.a. Nostromo, per il periodo dal 1° settembre 1991 al 6 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Volpi e Bottoli, con sede in Piadena (Cremona), per il periodo dal 14 ottobre 1991 al 12 aprile 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria E. Portesi, con sede e stabilimento di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 27 novembre 1991 al 24 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. L.L.L. - Lavorazione legni pregiati, con sede in Torino e stabilimento in Pianezza (Torino), per il periodo dal 30 novembre 1991 al 31 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova industria moda, con sede in Rovereto (Trento) e stabilimento in Rovereto (Trento), per il periodo dal 14 novembre 1991 al 12 maggio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 3 marzo 1992 è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Boston Industrial Products, con sede in Limena (Padova) e stabilimento in Limena (Padova), per il periodo dal 5 agosto 1991 al 2 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

92A1302

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Avviso concernente la disponibilità dei dati relativi alla ricerca mineraria di base**

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 752 del 6 ottobre 1982, si comunica che presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle miniere, nonché presso l'ufficio minerario di Iglesias, territorialmente competente, sono disponibili i dati relativi alle convenzioni sottoindicate:

«Zona 14: Area del Sulcis (Sardegna sud-occidentale)»;

«Zona 14: Area della Sardegna centro orientale»;

«Zona 14: Le successioni paleozoiche della Sardegna nord orientale»;

«Zona 14: Il complesso granitoide della Sardegna».

*Nota.* — Per la definizione delle zone si è fatto riferimento ai programmi quinquennali in materia di aggiornamento ed integrazione delle conoscenze sulle risorse minerarie nazionali approvati dal CIPI. (Deliberazione 22 dicembre 1983).

92A1299

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Iscrizione nel catalogo nazionale delle varietà di vite di selezioni clonali delle varietà per portinnesto: 140 Ruggeri, 775 Paulsen e 779 Paulsen.**

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1992, sulla base del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, è stata riconosciuta delle selezioni clonali:

CFC 34/33 da 140 Ruggeri;

CFC 83/20 da 775 Paulsen;

CFC 53 8 da 779 Paulsen.

Tali selezioni clonali sono iscritte nel catalogo nazionale delle varietà di vite istituito, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, presso l'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano Veneto.

92A1301

## ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

**Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al mese di febbraio 1992, che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.**

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1985 è risultato pari a 269,4 (duecentonovantottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1986 è risultato pari a 286,3 (duecentoottantaseivirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1987 è risultato pari a 298,1 (duecentonovantottovirgolauno).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1988 è risultato pari a 312,7 (trecentododicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1989 è risultato pari a 334,5 (trecentotrentaquattrovirgolacinque).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1990 è risultato pari a 353,2 (trecentocinquantatrevirgoladue).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1991 è risultato pari a 377,7 (trecentosettantasettevirgolasette).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica: pertanto, la variazione percentuale dell'indice dal giugno 1978 al giugno 1991, agli effetti predetti, risulta pari a più 239,7.

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1992 rispetto a febbraio 1991 risulta pari a più 5,4 (cinquevirgolaquattro).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di febbraio 1992 rispetto a febbraio 1990 risulta pari a più 12,5 (dodicivirgolacinque).

92A1319

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

**LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

## ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

## BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

## CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S Francesco, 66

## EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S r l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto, 20

## LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

## LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

## LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

## MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

## MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
*DI.E.M. Libreria giuridica*
*c/o Palazzo di Giustizia*
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r.l.
Via Roma, 80

## PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
*Corso Italia, 229*

## SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

## SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

## TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

## UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

## VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 330.000 |
| - semestrale | L. 180.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 60.000 |
| - semestrale | L. 42.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 185.000 |
| - semestrale | L. 100.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 635.000 |
| - semestrale | L. 350.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.400 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione | L. 1.200 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 115.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 75.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 295.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 180.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 6 7 0 9 2 *

**L. 1.200**